

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

S T A T U T O

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e territorio comunale

1. Il Comune di Casalnuovo di Napoli, riconosciuto con R.D. 316 del 25 febbraio 1929, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Esso comprende la parte del territorio nazionale, delimitato con piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. Il territorio comunale, avente un'estensione di kmq 7,750 comprende il Capoluogo, denominato Casalnuovo di Napoli, in cui è compreso il territorio dell'ex Comune di Licignano e le seguenti Frazioni: Tavernanova, Casarea.

Art. 2

Il decentramento comunale

1. Il Comune ai fini del decentramento istituisce, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune, le circoscrizioni.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento.
3. Per l'esercizio delle funzioni del Sindaco, quale Ufficiale di governo, e cioè stato civile ed anagrafe, materia elettorale, di leva militare e di statistica nonché di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, di igiene e sanità pubblica e di sicurezza in generale nonché di vigilanza ed ordine pubblico è delegato, a cura del Sindaco stesso, il Presidente della circoscrizione.
4. I territori delle circoscrizioni sono determinati come da carta topografica annessa al citato regolamento; le modificazioni saranno definite con apposita delibera di Consiglio Comunale.

Art. 3

Il regolamento degli organismi di decentramento

1. Le attribuzioni ed il funzionamento della circoscrizione sono disciplinate da apposito regolamento di cui al 2° comma del precedente articolo.
2. Il regolamento deliberato dal Consiglio comunale deve contenere le norme riguardanti:
 - a) le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi della circoscrizione;
 - b) le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio circoscrizionale;
 - c) il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune;
 - d) le modalità per l'elezione dei Consigli circoscrizionali e la loro durata in carica;
 - e) le modalità ed i criteri volti a definire i rapporti con gli Organi comunali e con le istituzioni, enti ed aziende dipendenti dal Comune;
3. Con la definizione del regolamento è anche adottata la deliberazione relativa alla pianta organica del personale e la relativa assegnazione per il funzionamento della circoscrizione.
4. Il Consiglio comunale individua con delibera, altresì, la sede ed i mezzi necessari alla attività ed ai servizi della circoscrizione.

Art. 4

Regolamenti

1. Il Comune provvede all'attuazione delle disposizioni di legge e dello Statuto a mezzo di propri regolamenti.

Art. 5

Attribuzioni

1. Il Comune rappresenta la comunità operante sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile e culturale.
2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Comune:
 - a) organizza la propria attività, utilizzando il metodo della pianificazione e della programmazione;
 - b) incentiva la più ampia partecipazione dei cittadini singoli ed associati, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati e attuando, quando possibile, il decentramento dei servizi;
 - c) coopera con gli altri Enti locali e con la Regione, partecipando alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali;
 - d) concorre all'attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune opera attraverso atti, piani, programmi e accordi.
4. Il Comune privilegia il gemellaggio come forma di incontro e di collaborazione con altre comunità nazionali o extranazionali.

Art. 6

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli che non siano riservate dalla legge ad altri soggetti dell'ordinamento.
2. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni, attribuite al Comune dalla legge.

Art. 7

Registro delle funzioni comunali

1. Le funzioni del Comune ed il conseguente riparto sono stabilite per legge.
2. Presso il Servizio Affari Generali viene istituito, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Registro delle funzioni comunali.
3. Il Registro, che deve essere costantemente tenuto aggiornato dal predetto Servizio, contiene l'indicazione di tutte le funzioni del Comune, proprie, delegate, subdelegate od attribuite, con l'indicazione della relativa fonte.
4. Le modalità per la consultazione del Registro sono stabilite dal Sindaco, con propria Ordinanza, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 8

Funzioni delegate e subdelegate

1. Al Comune può essere demandato, mediante delega o subdelega, l'esercizio di funzioni spettanti ad altri soggetti dell'ordinamento.
2. L'esercizio delle funzioni devolute a titolo di delega o subdelega, per quanto non stabilito dal soggetto delegante o subdelegante, è disciplinato dal regolamento comunale.
3. Il soggetto che dispone la delega o la subdelega provvede alle spese per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate.

Art. 9

Stemma e Gonfalone

1. Lo Stemma del Comune ufficialmente rappresentato sul Gonfalone, sul bollo e su ogni altro documento è diviso in due parti; nella prima di colore azzurro è raffigurato un acquedotto romano a cinque punte arcate di colore cotto; nella seconda di colore verde, è raffigurato un aratro al naturale.
2. Il Gonfalone, costituito da un drappo di azzurro e di verde riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra descritto, viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in qualsivoglia manifestazione locale o extracomunale.

3. Le modalità di uso del Gonfalone saranno disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10

Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione, e dell'accesso dei cittadini, sia singoli che associati, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, predisponendo modalità e strumenti atti a rendere effettivo l'esercizio della partecipazione e del controllo salvaguardando, in ogni caso, il diritto alla riservatezza ai sensi della legge vigente.

Art. 11

Partecipazioni e consultazioni

1. Al fine di assicurare il più compiuto soddisfacimento di interessi della comunità il Comune valorizza libere forme associative con particolare rilievo ai gruppi organizzati in cooperative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di circoscrizione e di frazione.

2. Il Comune promuove la formazione degli organismi, di cui al presente articolo, invitando espressamente gruppi di cittadini interessati o accogliendone le istanze, fornendo i mezzi, anche di natura finanziaria, per la concretizzazione dell'iniziativa, dando a questa la pubblicità necessaria.

3. Nel Bilancio del Comune è previsto annualmente un apposito capitolo di spesa. Il Segretario comunale cura la tenuta dell'elenco di tutte le libere forme associative e di tutti gli organismi di rappresentanza delle istanze popolari, con cui il Comune istituisce rapporti per acquisire iniziative e proposte.

4. Alle forme associative ed agli organismi di cui innanzi, sono assicurate dal Comune forme privilegiate di accesso agli atti amministrativi e per il rilascio di copie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura ad enti pubblici o privati, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative, ai sindacati, nelle forme e con le modalità dettate dal regolamento, l'accesso alle strutture, centrali o periferiche, ed ai servizi, anche se affidati in gestione a terzi.

6. Il regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo diretto alla produzione di atti destinati ad incidere su situazioni soggettive ad essi spettanti.

7. A tal fine al titolare della situazione soggettiva implicata dall'atto deve essere comunicato l'avvio del procedimento.

Art. 12

Istanze, petizioni e proposte

1. Per la tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune.

2. Il Servizio Affari Generali del Comune cura la tenuta di un albo, nel quale vengono registrati gli estremi delle predette istanze, petizioni e proposte e trasmette detti atti al Sindaco per l'inoltro agli organi competenti.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli Organi comunali, cui sono rivolte, entro 30 giorni dal loro pervenimento.

4. Il registro, di cui al 2° comma, deve essere tenuto a disposizione del pubblico per la consultazione.

5. Le proposte, dirette ad ottenere l'adozione di un atto deliberativo del Comune e sottoscritte da 1/20 degli elettori, devono essere sottoposte all'esame del competente Organo comunale nella prima adunanza successiva alla loro presentazione.

Art. 13

Accesso agli atti e informazioni

1. Con le eccezioni stabilite dal regolamento, a tutela del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, tutti gli atti amministrativi del Comune possono essere visionati dai cittadini, che hanno diritto, altresì, di ottenerne copie, secondo le modalità dettate dal regolamento, che viene adottato entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto.
2. Le disposizioni regolamentari disciplinano, inoltre, il diritto dei cittadini all'informazione, di cui sia in possesso l'amministrazione, nonché, per quanto riguarda coloro che siano direttamente contemplati da atti e procedure, il diritto di costoro ad ottenere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
3. Perché possano essere garantiti i principi della trasparenza, del buon andamento e delle imparzialità il Comune attua adeguate forme per assicurare che l'informazione risponda sempre ai requisiti della tempestività, dell'esattezza, della completezza e dell'inequivocità.

Art. 14 **Azione popolare**

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge, è dato a ciascun elettore di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. L'azione è esperibile dopo che l'elettore abbia notificato atto di interpello al Comune in ordine alla volontà dell'Ente di proporre in giudizio e siano decorsi quindici giorni.
3. L'atto deliberativo diretto alla proposizione dell'azione va comunicato all'interpellante.

TITOLO III **REFERENDUM CONSULTIVO**

Art. 15 **Oggetto del referendum**

1. Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti e provvedimenti a contenuto non vincolato adottati o da adottare, ovvero questioni di interesse generale nell'ambito delle materie di competenza comunale o circoscrizionale.
2. Il referendum non è ammesso:
 - a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;
 - b) in materia elettorale;
 - c) sui regolamenti interni degli organi comunali;
 - d) per gli atti di designazione, nomina, revoca;
 - e) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Circoscrizioni, delle Aziende e delle Istituzioni.

Art. 16 **Quesito referendario**

1. Il quesito referendario può avere ad oggetto più atti o parti di essi, ovvero obiettivi concreti, che siano specificatamente individuati, e deve rispondere ai canoni della chiarezza e dell'omogeneità.

Art. 17 **Richiesta di referendum**

1. Le richieste di referendum devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le norme di un regolamento, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Quando la consultazione riguardi la revoca o la modifica di un atto amministrativo, e, fatta eccezione per i referendum concernenti regolamenti, gli atti di pianificazione urbanistica generale o esecutiva, i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, i piani per la disciplina del traffico e del trasporto, la richiesta deve essere presentata entro un termine stabilito dal regolamento e decorrente dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo.
3. Quando la richiesta referendaria riguardi atti in via di formazione, la stessa, avanzata dai soggetti di cui al successivo articolo, deve condurre in termini brevi all'indizione della consultazione.

Art. 18

Referendum comunale – Richiedenti

1. Il referendum comunale può essere richiesto da:
 - a) un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune non inferiore al 10% del totale;
 - b) la metà dei consiglieri comunali;
 - c) un consiglio circoscrizionale.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, lett. a), la richiesta di referendum è avanzata da un Comitato promotore composto da almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che provvede, secondo le norme del regolamento, di cui al primo comma del precedente articolo, alla raccolta delle firme entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la richiesta, ovvero entro 30 giorni dalla data, in cui l'atto è divenuto definitivo, nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo.

Art. 19

Referendum circoscrizionale

1. Sugli atti delle Circoscrizioni può essere indetto referendum, secondo le norme del regolamento comunale sulle circoscrizioni.
2. Il regolamento comunale sulle circoscrizioni è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 20

Comitato dei garanti – Istituzione

1. Il comitato dei garanti è composto dal Difensore civico, che lo presiede, e da non meno di due e non più di quattro cittadini del Comune, scelti secondo le modalità di cui al regolamento, tra avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo professionale, docenti universitari o di scuola media di 2° grado in materie giuridiche e magistrati a riposo.
2. Il Comitato dei garanti:
 - a) verifica la regolarità della richiesta di referendum;
 - b) giudica sull'ammissibilità del referendum con riferimento a quanto disposto dai precedenti articoli del presente titolo;
 - c) verifica la regolarità delle operazioni di voto;
 - d) proclama i risultati del voto.
3. Il regolamento stabilisce tempi e modalità per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma.

Art. 21

Indizione del referendum

1. Il Sindaco, secondo le norme di cui al regolamento, indice il referendum per una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno dell'anno successivo alla richiesta, tranne motivi di urgenza di cui al comma 3 dell'art. 17.
2. Non può essere presentata richiesta, né può essere effettuato il referendum nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale.
3. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale restano sospese le procedure referendarie in corso. Esse vengono riprese, qualora il comitato promotore ne faccia richiesta decorsi sei mesi dalla seduta del nuovo Consiglio in cui siano stati eletti il Sindaco e la Giunta.
4. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 22

Interruzione del procedimento referendario

1. Il Sindaco, su parere conforme del Comitato dei garanti, dispone l'interruzione della procedura referendaria, quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.

Art. 23 **Esiti del voto**

1. Gli esiti del voto referendario devono essere posti all'ordine del giorno degli organi comunali competenti nella prima seduta utile e comunque non oltre i trenta giorni dalla proclamazione dei risultati per le eventuali determinazioni conseguenti.

TITOLO IV **IL DIFENSORE CIVICO**

Art. 24 **Istituzione**

1. E' istituito nel Comune l'Ufficio del «difensore civico» a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, quando siano ravvisabili abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.

Art. 25 **Elezione del difensore civico**

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale tra i cittadini residenti e non residenti di comprovata esperienza e professionalità, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) esercizio della professione forense da almeno dieci anni;
b) magistrati ordinari o amministrativi a riposo;
c) dirigenti dell'amministrazione pubblica a riposo.
2. E' eletto il candidato che abbia riportato il voto di due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, il difensore civico è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.26 **Durata in carica e revoca**

1. Il difensore civico è eletto per la durata del Consiglio Comunale ed è rieleggibile una sola volta.
2. Il difensore civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per reiterati inadempimenti dei suoi compiti istituzionali, quando lo proponga la Giunta Comunale o un terzo dei Consiglieri.
3. La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, il Difensore civico è revocato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 27 **Incompatibilità**

1. L'Ufficio del difensore civico è incompatibile con la carica di membro del parlamento, di consigliere regionale, provinciale, metropolitano, comunale o circoscrizionale, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni; di componente degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali (o organi corrispondenti); di amministratore di aziende, istituzioni, società, enti comunali o a partecipazione comunale; di consulente abituale del Comune o di imprese o enti da esso dipendenti o sovvenzionati.
2. L'Ufficio di difensore civico è altresì incompatibile con l'impiego pubblico e privato.

Art. 28 Prerogative

1. Il Difensore civico interviene, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli o associati, presso l'Amministrazione Comune, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società di servizi pubblici, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
2. Può chiedere, senza il limite del segreto d'Ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; può convocare il responsabile del procedimento e proporre di esaminare congiuntamente la pratica oggetto dell'intervento.

Art. 29 Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta ogni anno al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le carenze e le disfunzioni riscontrate e formulando motivate proposte intese a migliorare l'andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
2. La relazione del difensore civico deve costituire oggetto di pubblico dibattito in Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico può chiedere alle Commissioni consiliari di riferire periodicamente o in presenza di particolari circostanze.

Art. 30 Indennità di funzione

1. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione pari a quella prevista per il Sindaco.

Art. 31 Sede e mezzi

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del difensore civico la sede nei locali degli uffici comunali e assegna risorse umane, finanziarie e materiali necessarie all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 32 Attuazione

1. La materia del presente titolo formerà oggetto di apposito regolamento da deliberarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 33 Convenzioni e consorzi facoltativi

1. Il Comune per assicurare in modo più ampio ed organico il soddisfacimento di esigenze della comunità amministrata, privilegia l'attuazione di forme associative e di cooperazione. A tal fine, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, stipula con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni, aventi il contenuto indicato dalla legge.
2. Quando debba provvedersi alla realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, il cui assolvimento appaia più realizzabile mediante la collaborazione tra più enti pubblici, anche di diversa costituzione, il Comune può promuovere la realizzazione, con la partecipazione di tali soggetti, di un consorzio mediante la stipula di una convenzione.

3. Competente a deliberare delle due forme associative, di cui ai commi precedenti, è il Consiglio Comunale. Nel caso di costituzione del Consorzio, il Consiglio Comunale, con l'atto di approvazione della convenzione, da sottoporre agli altri consorziati, approva anche lo statuto del consorzio.

Art. 34 **Unione di Comuni**

1. Il Consiglio Comunale può costituire un'unione con uno o più comuni, anche non contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni (o di servizi) e per il raggiungimento del fine previsto dalla legge.
2. La delibera di costituzione deve essere adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

TITOLO VI **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

Art. 35 **Organi del Comune**

1. Sono Organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco, nonchè il Presidente del Consiglio. Essi esercitano le loro attribuzioni ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività.
2. Il Consiglio è Organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è Organo di collaborazione del Sindaco, con funzioni esecutive, che opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Il Sindaco è Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente, è responsabile dell'Amministrazione Comunale ed ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
5. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto con voto segreto e diretto da parte del Consiglio comunale ed è organo competente a convocare e presiedere il Consiglio comunale secondo le previsioni di legge, dello Statuto e del regolamento.
6. Ogni organo è indipendente dall'altro e agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
7. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Presidente ed il Vice-presidente del C.C., debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado.

Art. 36 **Il Consiglio comunale**

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
3. La prima seduta, dopo la proclamazione degli eletti del Consiglio comunale, ha il compito di:
 - effettuare la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni;
 - eleggere, tra i propri componenti, il Presidente del Consiglio Comunale e il suo Vice;
 - costituire i Gruppi Consiliari;
 - ricevere le comunicazioni del Sindaco circa la nomina della Giunta e del Vice Sindaco;
 - ricevere le proposte del Sindaco circa gli indirizzi generali di governo, che il Consiglio discute ed approva in apposito documento;
 - Elegge la Commissione Elettorale comunale.
4. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, o in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice, cioè colui che abbia riportato, dopo il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco, il massimo dei voti validi. In assenza o impedimento di questo ultimo il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi concernenti persone per cui è stabilita la seduta segreta.

6. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie che possono svolgersi anche in più sedute, e in seduta straordinaria per adempimenti improcrastinabili in relazione a questioni sopravvenute.
7. L'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco e notificato ai consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le sedute ordinarie e 3 giorni prima per le sedute straordinarie. Si possono effettuare sedute straordinarie d'urgenza, con convocazione da notificarsi almeno 24 ore prima.
8. Qualora il Consiglio Comunale venga convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a mettere in discussione gli argomenti richiesti.
9. E' consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con notifica da effettuarsi almeno 24 ore prima delle sedute.
10. Per gli atti di straordinaria amministrazione comportanti la contrazione di mutui, la emissione di prestiti obbligazionari, acquisti, alienazioni e permuta di beni immobiliari è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
11. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
12. Le decisioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano modalità di votazione che richiedano scrutinio segreto.
13. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto non dispongano altrimenti.
14. Per le nomine di competenza del Consiglio dell'Ente, è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.
15. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza risultano nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti fra i rappresentati della minoranza.
16. I verbali delle sedute consiliari sono redatti a cura del Segretario generale che li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione e sono approvati dal Consiglio in una seduta successiva.

Art. 37

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali e circoscrizionali

1. Nei Consigli comunali e circoscrizionali il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista che ne ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1° comma precedente.

Art. 38

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio comunale e ne ha la rappresentanza giuridica.
2. Egli ha le funzioni seguenti:
 - a) convoca, d'intesa con il Sindaco e sentita la conferenza dei copigruppo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 art. 39 del T.U. EE.LL. D.Lgs. 18/8/2000 N°267, il Consiglio comunale;
 - b) presiede e dirige le attività del Consiglio comunale;
 - c) ordina e organizza l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;
 - d) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
 - e) riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliano essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliano far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliano far parte del gruppo misto;
 - f) coordina, d'intesa con i capigruppo consiliari, l'attività del Consiglio comunale;

- g) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio insieme al Segretario comunale e ne vigila l'esecuzione ed attuazione;
- h) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio insieme al Segretario generale e ne vigila l'esecuzione e l'attuazione;
- i) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del corpo di polizia locale, e, ove occorra, anche del corpo di polizia statale;
- l) verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 T.U. 267/2000.
- m) convoca, d'intesa con il Sindaco, i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.
3. Egli è tenuto a riunire il Consiglio, nel termine massimo di 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio ha diritto di ricevere le copie delle delibere adottate dalla Giunta contestualmente alla loro pubblicazione.
5. Egli riceve, per le sue attività, un trattamento economico in base alla legislazione vigente.
6. Il Consiglio comunale elegge il Presidente del Consiglio nella prima seduta che viene convocato dal Sindaco, a termine del successivo art. 40 c. 3 e presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente stesso.
7. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto con voto segreto e diretto da parte del Consiglio comunale, in base alle proposte pervenute da almeno un quinto dei consiglieri comunali all'ufficio del Segretario generale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio stesso.
8. Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, nelle prime due votazioni si richiedono i 2/3 dei voti validi dei consiglieri assegnati. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le prime due votazioni saranno effettuate nella stessa seduta.
9. Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto a favore di un candidato.
10. Il Presidente eletto dal Consiglio comunale assume la carica appena eletto, considerando l'atto deliberativo di esecutività immediata, ai sensi dell'art.40, comma 2, del T.U. 267/2000.
11. Egli dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo casi di dimissione o sostituzione, in casi di assenza, vacanza o impedimento o di mozione di sfiducia motivata ricevuta con un voto di maggioranza del Consiglio su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
12. Nei casi previsti dal comma 11 si procederà alla nomina con la medesima procedura di cui ai commi precedenti.
- Si precisa che l'elezione del Vice Presidente avrà luogo con le stesse modalità previste per il Presidente.

Art. 39

I diritti ed i poteri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto:
- di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio. Le iniziative devono essere presentate sotto forma di proposta al Consiglio per l'esame, la discussione e le determinazioni;
 - di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione e di mozione;
 - di ottenere informazioni sull'attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'andamento delle aziende speciali, nonché sugli Enti cui il Comune partecipa o controlla. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale vengono indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessita di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio comunale, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei votanti, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a norma dell'art. 141 del T.U. 267/2000.
5. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale.
6. Il Consigliere comunale decade per mancata partecipazione senza giustificato motivo scritto a N° 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale.
7. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, nella prima seduta utile successiva al verificarsi delle cause della decadenza stessa.

8. Il Consigliere, del quale è richiesta la decadenza, ha diritto di far valere le cause giustificative, presentando anche memorie scritte, fino al momento della discussione dell'argomento da parte del Consiglio Comunale.

9. Dopo la dichiarazione di decadenza si procede alla surroga del Consigliere comunale decaduto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 40 **Il Consigliere Anziano**

1. Il Consigliere Anziano è colui che, dopo il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco, abbia riportato il massimo dei voti validi, sommando quelli di preferenza e quelli di lista.

2. A parità di voti validi tra più eletti, in seno al Consiglio comunale, prevale il più anziano di età.

3. Spetta al Sindaco convocare la prima seduta del Consiglio comunale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, che è presieduta dal Consigliere Anziano e che si svolge entro 10 giorni successivi e non oltre.

4. In caso di assenza temporanea del Presidente del Consiglio e del suo Vice, il Consigliere Anziano ne fa le veci.

Art. 41 **Le competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo e d'indagine sull'attività amministrativa, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

3. Il Consiglio comunale in particolare esercita la funzione di programmazione adottando, al fine della predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzo che contenga un'ipotesi annuale e pluriennale dell'andamento delle risorse disponibili dell'Ente con riferimento alle entrate, alle spese correnti ed agli investimenti che determinino le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse.

4. Il Consiglio, definisce, adegua, verifica, con le forme che saranno stabilite dal Regolamento, l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco così come verifica la coerenza dell'attività del Sindaco e della G.M. con gli indirizzi generali espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

5. In occasione della presentazione del conto consuntivo, oltre che relazionare sull'attività gestionale dell'Ente, il Sindaco e la Giunta dovranno altresì riferire su quella dei consorzi e società di cui il Comune è parte, nonché delle istituzioni ed aziende comunali.

Art. 42 **Le Commissioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni sono permanenti o speciali.

3. Sono Commissioni permanenti quelle relative alla competenza delle materie assegnate ai singoli assessori.

4. Sono Commissioni speciali quelle che possono essere costituite di volta in volta a seconda delle esigenze del Consiglio comunale.

5. Le Commissioni permanenti sono presiedute da un membro del Consiglio comunale eletto nel seno della stessa Commissione a maggioranza di voti dei consiglieri assegnati in base al regolamento. Egli dura in carica quanto il Consiglio e può essere revocato con le stesse procedure di voto. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che è il consigliere più anziano di età. Il Presidente, in ogni caso, ove manchi per più di tre sedute dovrà essere sostituito.

6. Le Commissioni speciali possono essere presiedute anche dal Sindaco o dagli Assessori, allorché se ne valutino le esigenze, le opportunità e le convenienze di buona amministrazione.

7. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

8. Possono, altresì, essere istituite commissioni di controllo e di garanzia. In tali casi la presidenza delle stesse spetterà ad un Consigliere di minoranza, individuato dalla stessa.

9. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
10. Sono fatte salve le Commissioni speciali e tecniche previste per legge.
11. Nell'ambito del Consiglio comunale sono istituiti i gruppi consiliari in ragione delle liste presentate per il Consiglio neo eletto nei modi e con i criteri fissati e dettagliati dal regolamento.
12. E' istituita la Conferenza dei Capi Gruppo, cui partecipa, di diritto, anche il Sindaco.
13. La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, anche su richiesta del Sindaco o di un Capogruppo per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la vita amministrativa e politica del Comune.
14. La Conferenza dei Capigruppo, a tutti gli effetti di legge e del regolamento degli Organi, è considerata la prima Commissione Consiliare.

Art. 43

La composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di massimo 10 assessori, essi devono essere scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
2. La comunicazione della nomina degli Assessori al Consiglio è accompagnata da una presentazione.
3. I componenti la G. M. competenti in materia di urbanistica - edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio di Casalnuovo.

Art. 44

Adempimenti del Sindaco rispetto alla Giunta

1. Il Sindaco eletto effettua, nella 1^a seduta consiliare, subito dopo la proclamazione degli eletti, gli adempimenti seguenti:
 - a) comunica la composizione della Giunta da egli nominata, tra cui il ViceSindaco;
 - b) Propone, sentita la G.M., gli indirizzi generali del suo Governo e le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato che il Consiglio discute ed approva in appositi documenti.
 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
 3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
 4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.
- Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed istituzioni.

Art. 45

La mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della sua Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi della normativa vigente.

Art. 46

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
- Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco, oltre a sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce anche nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della sua Giunta.

Art. 47

La Giunta comunale e gli assessori

1. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco che dà attuazione agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.
2. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Le sedute della Giunta comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci e non sono pubbliche.
4. Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare i Revisori o i Dirigenti del Comune, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.
5. Gli Assessori esercitano le funzioni di sovrintendenza, delegate dal Sindaco con l'atto di nomina, ad un particolare Settore dell'Amministrazione, al fine di attivare gli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli Organi comunali e di vigilare sul corretto esercizio delle attività amministrative di gestione.
6. L'Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connesse.
7. L'Assessore partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto; alle adunanze del Consiglio comunale, partecipa con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
8. La partecipazione dell'Assessore alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
9. Assume la funzione di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età tra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.
10. La Giunta ha competenze ad esercitare le funzioni che per legge e per il presente Statuto non sono riservate al Consiglio comunale, al Sindaco, agli Organi del decentramento, al Segretario Generale, ed ai funzionari comunali. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 48

Il Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione, rappresenta il Comune, ha la direzione unitaria politico-amministrativa dell'Ente ed espleta funzione di coordinamento sull'attività degli Organi collegiali.
2. Il Sindaco, in caso di necessità, avoca a sé l'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli Assessori. Può avocare, altresì, gli atti di competenza dei funzionari per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
3. Il Sindaco inoltre:
 - ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, con l'autorizzazione della Giunta, nomina i legali di sua fiducia nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi che la Giunta abbia autorizzato;
 - nomina i responsabili degli uffici, dei servizi e dei settori e attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;
 - provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; tali nomine o designazioni devono avvenire entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, altrimenti provvede il Comitato regionale di controllo in sostituzione;

- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - fa pervenire all'ufficio del Segretario Generale l'atto di dimissioni;
 - convoca i comizi per i referendum consultivi e l'elezione delle circoscrizioni di decentramento;
 - acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - promuove, anche tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - stabilisce gli argomenti all'o.d.g. delle sedute di G.M. e di C.C., d'intesa con il Presidente e sentita la conferenza dei capigruppo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 art. 39 del T.U.EE.LL. Decreto Legislativo 18.8.2000 N°267;
 - può convocare, d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - convoca e presiede la Giunta per l'esame delle proposte che pervengono dagli uffici e servizi dell'Ente;
 - riceve, per conoscenza, secondo le modalità indicate dal regolamento, le comunicazioni del Collegio dei Revisori indirizzate al Consiglio comunale, sia relative all'attività di collaborazione con il Consiglio stesso, che derivanti dalla denuncia di gravi irregolarità;
5. Il Sindaco sceglie il Vice Sindaco tra gli Assessori in carica nominandolo con atto monocratico; con atto analogo lo può revocare. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 49

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 50

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati a Consigliere comunale ed a Sindaco debbono dichiarare preventivamente e, successivamente, fare rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale propria e quella delle rispettive liste.
2. Il deposito delle liste e/o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendano vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere, altresì, reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto della spesa dei candidati e delle liste.
3. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente articolo il Presidente del Consiglio comunale, avanzerà formale diffida ai candidati a presentare il preventivo e/o il consuntivo delle spese e, ove permanesse l'inadempienza, dopo averne data lettura in Consiglio comunale, curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'elenco delle liste e/o dei candidati che non hanno provveduto all'adempimento.

Art. 51

Pari opportunità negli organi

1. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco pongono particolare attenzione alla pari opportunità garantendo la presenza dei diversi sessi in Giunta, nonché negli Enti, Aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

TITOLO VII

UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Art. 52

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in Uffici, servizi e settori secondo le disposizioni del Regolamento.

Art.53

Organizzazione e strutturazione degli uffici

1. L'attività del Comune si svolge per obiettivi, informandosi ai seguenti principi:
 - a) programmazione, che consiste nell'organizzazione del lavoro e nella determinazione delle funzioni in modo da realizzare obiettivi economico-sociali, dando corpo ad un'amministrazione per progetti;
 - b) qualificazione del personale, in modo che sia in grado di analizzare insieme con la normativa generale e di settore, anche le cause e gli effetti dei fenomeni economici e sociali;
 - c) scomposizione e riagggregazione della struttura in funzione degli obiettivi anziché in funzione degli strumenti secondo il principio di riportare la struttura alle funzioni;
 - d) decentramento e partecipazione;
 - e) efficienza, efficacia e trasparenza nell'organizzazione degli uffici e nella gestione dei servizi, quali condizioni essenziali per il buon andamento e per l'imparzialità nell'azione amministrativa;
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sulla base dei principi innanzi enunciati, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il regolamento provvede all'organizzazione strutturale delle funzioni, aree ed attività amministrative dell'Ente anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) i diritti ed i doveri dei dipendenti e le sanzioni;
 - e) le modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) il trattamento economico.
 - g) le modalità del controllo di gestione;
 - h) funzioni di direzione e valutazione dei risultati.
5. La funzione di direzione è svolta nell'osservanza dell'indirizzo espresso dagli organi elettivi del Comune.

Art. 54

Principi e criteri di gestione

1. L'attività gestionale del Comune, nel rispetto della distinzione fra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, spetta alle figure individuate dal regolamento ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000. Tali figure la esercitano, avvalendosi degli uffici e delle altre strutture, in stretta osservanza degli indirizzi emanati dal Consiglio ed in attuazione delle determinazioni del Sindaco con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
2. Il Segretario comunale, il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Funzionari apicali dipendono funzionalmente dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale svolge i compiti e le mansioni previsti dall'art. 97 del T.U. 267/2000, egli ha autonomia di iniziativa e risponde dei risultati al Sindaco.
4. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o comportanti l'assolvimento di compiti per cui si richieda alta specializzazione può avvenire anche mediante contratti di diritto pubblico o di diritto privato, a tempo determinato, nell'apposito regolamento sono stabiliti i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni nonché le collaborazioni esterne e la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, ai sensi dell'art. 110 del T.U. 267/2000.

Art. 55

Attribuzioni gestionali

1. Ai Dirigenti ed ai Funzionari apicali secondo l'apposita disciplina regolamentare, compete l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi.
2. Tale attività comporta:
 - a) La predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive degli organi elettivi;
 - b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali;
 - c) l'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
 - d) la liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e delle modalità procedurali fissati dalla normativa regolamentare;
 - f) la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale che siano già predeterminati per legge o per regolamento;
 - g) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
 - h) ogni altro compito attribuito dalle declaratorie degli accordi di lavoro alle qualifiche dirigenziali.
- i) Le determinazioni a contrattare e le relative procedure.
- 3) La responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, compete al dirigente o al funzionario apicale nominato quale responsabile per la produzione degli atti.
- 4) I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e per l'efficienza della gestione.

Art. 56

Direttore Generale e Direzione di area funzionale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale.
2. Gli incarichi di direzione nell'area funzionale sono conferiti, con provvedimento motivato della Giunta, a tempo determinato, ad uno dei responsabili dei settori compresi nell'area, tenuto conto, in primo luogo, della specificità professionale, in rapporto a speciali obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 57

Il Vice Segretario

1. Il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario, che ne esercita le funzioni in caso di assenza o di impedimento ed in caso di vacanza dell'ufficio.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità per l'individuazione e per lo svolgimento dei compiti di collaborazione e di sostituzione da parte del Vice Segretario, nonché i compiti specifici.

TITOLO VIII

SERVIZI

Art. 58

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede ad organizzare e gestire servizi pubblici per la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico, civile e morale.
2. Le forme organizzatorie per la gestione dei servizi pubblici sono la gestione in economica, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione o a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
3. La scelta della forma di gestione compete al Consiglio comunale, che vi procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base di un'analitica valutazione della natura del servizio, dell'effettiva idoneità al soddisfacimento dell'interesse della comunità, dell'economicità e convenienza e della gestione di ogni altro elemento utile alla previsione di un risultato ottimale nella gestione.

4. Nel ricorso alla società per azioni il Comune valuterà la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.

Art. 58 bis

Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il Comune Casalnuovo di Napoli dichiara di:

- riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Art. 59

Gestione in economia e concessione a terzi

1. L'esercizio dei servizi in economia è organizzato secondo le disposizioni di appositi regolamenti.
2. Il Consiglio comunale decide le convenzioni con altri Comuni e le forme consortili per la gestione unitaria di uno o più servizi.
3. La gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi, conformemente a quanto previsto dalla legge, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche, nonché ragioni di opportunità sociale, anche in considerazione dell'alto grado di specializzazione ovvero dell'esclusività dell'affidatario.
4. Alla forma di concessione a terzi deve, di preferenza, farsi ricorso, quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

Art. 60

Istituzione

1. Quando la gestione riguardi servizi sociali che non abbiano rilevanza imprenditoriale, ma abbisognino di autonomia gestionale, il Consiglio Comunale può costituire un'istituzione.
2. Con il medesimo atto il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario, relativo ai costi dei servizi, alle forme di finanziamento e alle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
3. Il regolamento dell'istituzione, deliberato dal Consiglio comunale, determina la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della gestione, l'ordinamento finanziario e contabile, i modi di vigilanza sull'andamento e la verifica dei risultati gestionali.
4. Per specifici obiettivi possono prevedersi anche collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5. Gli indirizzi, approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'istituzione.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'istituzione, ne approva gli atti fondamentali, esercita su di essa vigilanza, ne verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi speciali.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il Comune, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione ed esercita nei confronti di questa tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, all'art. 67.
8. Il presidente dell'istituzione e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale ed avere comprovata esperienza e professionalità di amministrazione.
9. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità stabilite dal regolamento, che fissa anche la disciplina per la revoca.
10. Il direttore è responsabile della funzionalità dei servizi, sovrintende alla gestione del personale, attua gli indirizzi del Consiglio di amministrazione e del presidente dell'istituzione, cura l'esecuzione degli atti di questi organi.
11. Al direttore si applicano gli accordi di comparto vigenti per i dipendenti del Comune.

12. L'ufficio di direttore dell'istituzione può essere coperto anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato.

Art. 61 **Organi dell'istituzione**

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con quella di consigliere ed assessore comunale.
3. Il regolamento disciplina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale, elencati dal regolamento.
5. Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'istituzione, presiede il Consiglio di amministrazione ed adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti altrimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima adunanza.

Art. 62 **Azienda speciale – Organi**

1. Per la gestione di uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere costituita un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di un proprio statuto.
2. Lo statuto dell'azienda speciale è deliberato dal Consiglio comunale. I regolamenti interni per la disciplina dei servizi sono approvati dal consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati tra i cittadini aventi i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e dotati di comprovata professionalità nel campo dell'amministrazione dei servizi pubblici.
4. Gli amministratori delle aziende speciali durano in carica quando il Consiglio comunale che li ha eletti.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati tra i cittadini eleggibili a consigliere comunale in possesso di comprovata esperienza di amministrazione.
6. Essi restano in carica per la durata del Consiglio che li ha eletti.
7. Il presidente è eletto dal CdA nel suo seno.
8. Il direttore è nominato dalla Giunta Comunale ed ha la responsabilità gestionale dell'azienda.
9. L'ufficio di direttore può essere conferito anche mediante contratto a termine.

TITOLO IX

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 63 **Contratti**

1. Ai fini della stipula dei contratti, il Comune si avvale di preferenza della procedura dei pubblici incanti stabilita per i contratti dello Stato.
2. La materia è disciplinata per quanto non previsto dalla normativa statale e dal presente Statuto dall'apposito regolamento previsto dall'art. 7 del T.U.267/2000.

Art. 64 **Risorse finanziarie**

1. La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei corrispettivi, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione e in armonia con il sistema della finanza pubblica.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti sono determinati secondo il criterio della diversificazione degli oneri in rapporto alla potenzialità economica dei cittadini.

Art. 65

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione del Comune è redatto in base ai principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Bilanci ed allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. I bilanci o preventivo, con gli allegati, e il conto consuntivo, con la relazione illustrativa della Giunta, sono a disposizione dei cittadini presso la sede comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. I cittadini possono, con le modalità stabilite dal regolamento, richiedere ed ottenere copie integrali o parziali degli atti di cui innanzi.

Art. 66

I beni

Classificazione - Inventario – Amministrazione

1. I beni comunali sono demaniali e patrimoniali, questi ultimi anche con vincolo di indisponibilità.
2. Il Comune è obbligato a tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni.
3. L'obbligo di inventario comprende anche i titoli gli atti, i documenti, di qualunque tipo, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.
4. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei beni demaniali; quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.
5. Quando sussistono comprovate ragioni di convenienza e di efficienza, l'inventariazione e l'amministrazione dei beni comunali, può essere affidata a privati.
6. Quando il Comune pone in essere istituzioni per la gestione di servizi pubblici, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione dev'essere distinto da quello delle altre istituzioni e da quello del Comune.
7. Il regolamento determina le modalità di compilazione e di tenuta degli inventari, nonché i soggetti tenuti alla compilazione ed all'attestazione dalla sua veridicità.
8. Le leggi speciali disciplinano i terreni soggetti agli usi civici.

Art. 67

Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio comunale tra appartenenti alle categorie richieste dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.
2. I revisori dei conti:
 - a) collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. A tal fine segnalano al Consiglio comunale, con le modalità previste dal regolamento, tutte le attività poste in essere dalla Giunta, dal Sindaco e dai funzionari, che appaiono difformi dalle direttive deliberate dal Consiglio stesso, nonché le irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente;
 - b) esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - d) effettuano, in conformità a quanto dispone il regolamento, il controllo economico interno della gestione.
 - e) esercitano tutti gli altri compiti previsti dalla normativa e dall'apposito regolamento.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68

Adozione dei regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, ovvero nei termini espressamente previsti nel presente Statuto.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 69

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

Entrata in vigore

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del t.u. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione, totale o parziale, dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, a meno che non si tratti di adeguamento a norme di legge subentrate in tale periodo.
5. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
6. Le norme dello Statuto si interpretano secondo le disposizioni dell'art. 12 premesso alle leggi del codice civile. E' fatto divieto di interpretare le norme dello Statuto in base agli articoli 1362, 1371 del c.c..
7. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
8. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
9. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
10. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.